

## **Luci ed ombre del nuovo pignoramento presso terzo (luci pochissime)**

Articolo di *Fabrizio Tommasi*<sup>1</sup>

La legge n. 228 del 24 dicembre 2012, nota come “legge di stabilità”, ha apportato una profonda modifica alla disciplina del pignoramento presso terzi, introducendo un’innovazione in merito agli effetti della omessa dichiarazione del terzo.

Nella disciplina in vigore sino al 1 febbraio 2013 nel caso in cui il terzo non rendesse alcuna dichiarazione una volta ricevuto l’atto di pignoramento, al creditore procedente non restava altra scelta, qualora fosse convinto dell’esistenza del credito, che iscrivere comunque l’esecuzione a ruolo per poi alla prima udienza richiedere la sospensione della procedura esecutiva per dare avvio al procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo.

Appare evidente come, sempre nella disciplina previgente, l’inosservanza di obbligo di legge da parte di un soggetto (il terzo) comportasse degli svantaggi, sia in termini economici che di tempo, unicamente per un altro soggetto (il creditore) a cui nessuna colpa poteva essere addebitata. Unico contraltare di tali svantaggi era costituito dalla eventuale condanna alle spese del terzo che

---

<sup>1</sup> Avvocato, Studio Legale Tommasi in Lecce. Cultore di Diritto Processuale Civile, Università degli Studi di Roma. Redazione La Nuova Procedura Civile.

fosse risultato effettivamente debitor debitoris al termine del processo di accertamento, tale condanna, in ogni caso ha semplicemente valenza risarcitoria non portando comunque alcun vantaggio o arricchimento al creditore procedente.

La novella del 2012, nell'ottica della velocizzazione del processo esecutivo già principio ispiratore della riforma del 2005 ed anche in ossequio al aggiornamento al processo telematico, ha cercato di rimediare agli imprevisti che spesso colpivano il processo di esecuzione presso terzi eliminandoli in radice.

Il [nuovo testo dell'art. 543 c.p.c.](#) infatti prevede che la dichiarazione del terzo, che già con la riforma del 2005 poteva essere inviata senza particolari formalità al creditore a mezzo raccomandata entro dieci giorni dal pignoramento o comunque utilmente prima dell'udienza di citazione, ora possa essere inviata anche tramite **posta elettronica certificata**.

La formulazione della norma non è felicissima in quanto, pur essendo necessaria la difesa tecnica nel procedimento di esecuzione presso terzi, trattandosi comunque di citazione innanzi al Tribunale, ed essendo già per legge previsto che il difensore indichi nell'atto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, non è chiaro se la pec, verso cui il terzo deve inviare la dichiarazione, debba appartenere necessariamente al creditore procedente o se sia equivalente la pec del procuratore costituito. La lettera della norma non lascerebbe spazio a dubbi, in quanto si enuncia espressamente la "pec del creditore procedente" tuttavia sia la collocazione della novella, all'interno del capo dedicato all'elezione del domicilio, sia l'assurdità dell'interpretazione

letterale che porrebbe come presupposto per l'esercizio di un'azione esecutiva di dotarsi di posta elettronica certificata, ed in ultimo la prassi consolidata per cui fin ora le raccomandate con la dichiarazione venivano inviate presso il domicilio eletto che normalmente corrisponde con lo studio del procuratore costituito, portano a ritenere, ragionevolmente che la dichiarazione verrà validamente inviata all'indirizzo pec del difensore. Quel che invece appare se non dubbio quantomeno pericoloso da un punto di vista processuale è l'effetto che possa avere sull'atto la **mancata indicazione della pec** del creditore.

Non vi è dubbio che in caso di assenza sia della pec del creditore che del procuratore costituito, tale assenza potrebbe comportare una gamma di vizi all'atto che vanno dall'inapplicabilità della disciplina del [novellato art. 548 c.p.c](#) di cui diremo più innanzi sino alla nullità (sanabile) dell'intero atto per assenza di uno degli elementi indicati [dal 543 c.p.c.](#) (essendo in pratica come se l'atto difettesse di elezione di domicilio) sia per violazione dei requisiti di cui [all'art. 125 c.p.c.](#), mentre rimane dubbio se costituisca vizio la sola assenza della pec del creditore in presenza di quella del difensore.

Ad ogni modo, in attesa delle prime pronunce in merito, per non incorrere in inutili rischi sarà sufficiente indicare separatamente l'indirizzo pec del creditore e qualora questi non ne fosse in possesso indicare quale indirizzo pec del creditore quello del procuratore costituito, dacchè la norma non precisa che debbano esserci due diversi indirizzi, inoltre analogicamente all'elezione di domicilio presso lo studio del difensore non si incorrerà in alcuna violazione di legge, dato che la lettera della norma è stata rispettata e che il diritto del terzo ad avere una forma più agevole di comunicazione è comunque garantito.

Il terzo quindi, con la nuova formulazione [dell' art. 543 c.p.c.](#), si giova di una maggiore semplicità di trasmissione della dichiarazione, tuttavia come vedremo tra poco, rischia di pagare a caro prezzo il non avvalersi di questa comodità.

La nuova formulazione [dell'art. 548 c.p.c.](#) riscrive completamente la disciplina della mancata dichiarazione del terzo, formulando due distinte ipotesi.

La prima ipotesi contempla le procedure esecutive dove il credito verso cui il processo esecutivo è avviato sia uno di quelli indicati al terzo e quarto comma [dell'art. 545 c.p.c.](#) e precisamente somme dovute a titolo di stipendio, salario o altra indennità relativa al rapporto di lavoro od impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento quindi più generalmente **crediti da lavoro**. In tal caso ove il terzo non compaia all'udienza per rendere la dichiarazione (non essendo possibile inviarla a mezzo raccomandata o pec) il giudice riterrà il credito pignorato come non contestato e procederà quindi, senza indugio, alla assegnazione o alla vendita.

La seconda ipotesi riguarda invece **tutte le altre fattispecie** di crediti verso cui può essere condotta l'esecuzione, in questo caso sarà possibile per il terzo pignorato inviare la dichiarazione a mezzo raccomandata o pec entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto di pignoramento, tale termine deve ritenersi ordinario essendo sufficiente che la comunicazione venga ricevuta dal creditore in tempo utile per l'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione, non esistendo infatti alcun effetto o sanzione per la dichiarazione ricevuta "tardivamente".

Nel caso in cui la dichiarazione non sia pervenuta entro l'udienza, il giudice, raccolta la dichiarazione del creditore precedente, fissa una nuova udienza

affinchè il terzo renda la dichiarazione, in questo caso il terzo dovrà necessariamente comparire all'udienza non essendo concesso che invii la comunicazione a mezzo raccomandata o pec.

Il creditore precedente sarà onerato di notificare al terzo l'ordinanza contenente l'ingiunzione a comparire almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Se il terzo compare e rende la dichiarazione, sia negativa che positiva, la tardività della dichiarazione non produce alcun effetto per lui peggiore, ma se il terzo non compare neppure all'udienza in tal caso il credito si avrà per non contestato e il giudice provvederà alla vendita o assegnazione.

La disciplina innanzi descritta aggrava pesantemente gli obblighi del terzo, e punisce forse in maniera sproporzionata l'eventuale inattività dello stesso, realizzando, ipso facto, una sostituzione nel lato debitorio che va ben oltre la cessione del credito che sin ora il pignoramento presso terzi realizzava.

Non è difficile immaginare le ripercussioni pratiche di tale nuova disciplina basti pensare a grandi aziende, istituti di credito o enti pubblici che ricevono centinaia di pignoramenti presso terzi al mese, spesso meramente "esplorativi" ovvero non basati su un rapporto effettivamente in essere ma solo sulla probabilità che il rapporto esista, in questo caso una semplice inadempienza o inattività produce degli effetti devastanti.

Nel caso di effetti prodotti dalla "non azione" è facile porre in essere un parallelismo con la figura del contumace nel processo civile, la norma in esame è come se avesse attribuito, meccanicamente, alla contumacia l'effetto di perdere la causa.

Tale confronto stride ancora di più se si considera che il contumace è comunque parte del processo mentre il terzo, per definizione e costante e conforme e risalente giurisprudenza, è estraneo al processo esecutivo.

La posizione del terzo diviene ancora più deteriorata se si passa ad esaminare l'ultimo capoverso del [novellato art. 548 c.p.c.](#) nella parte che prevede lo strumento di rimedio nelle mani del terzo che si veda colpito da un'ordinanza di assegnazione per mancata dichiarazione.

Al terzo è consentito proporre **opposizione agli atti esecutivi**, nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione.

Non solo, quindi, la norma indica uno strumento sottoposto ancora una volta ad uno stringente tempo di attivazione ma addirittura prevede, decisamente un novus nel diritto processuale, un'opposizione "condizionata". Ovvero il terzo potrà eccepire, sobbarcandosi il difficile onere della prova negativa, unicamente che la dichiarazione non è stata resa perché egli non ne ha avuto tempestiva conoscenza per **irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore**.

Il combinato disposto degli effetti della mancata dichiarazione, controbilanciata nel solo caso dei crediti diversi da quelli di lavoro da una seconda convocazione, unito con un'opposizione agli atti esecutivi limitata offre un quadro devastante per la posizione del terzo.

Tuttavia si possono evidenziare già adesso **due punti di debolezza** della norma, il primo è che la novella non ha investito anche [l'art. 543 c.p.c.](#) nella parte relativa agli **avvisi da dare al terzo**, sarebbe stato opportuno indicare

l'obbligo per il creditore procedente di avvisare il terzo che non rendere la dichiarazione nei modi di legge comporta la non contestazione del credito.

La formulazione dell'atto di pignoramento, per come è adesso, assume il sapore della trappola per il terzo, cosa che contrasta con il disposto ancora in vigore che prevede l'obbligo di comunicazione di avvertenze che ora appaiono marginali.

Sul punto vi sarà sicuramente un intervento integrativo o del legislatore o della giurisprudenza, pertanto sin d'ora, al fine di evitare di essere travolti in futuro, ritengo sia opportuno indicare nell'atto di pignoramento sia nella parte della citazione sia nella parte dell'ingiunzione l'avvertimento che *"ai sensi e per gli effetti [dell'art. 548 c.p.c.](#) non rendendo la dichiarazione o non comparendo all'udienza stabilita il credito sarà ritenuto non contestato"*, del pari non ritengo sia necessario inserire l'ulteriore avviso che avverso all'ordinanza di assegnazione o vendita sia possibile esperire opposizione all'esecuzione, atteso che tale avviso non deve essere contenuto in altri atti (come ad esempio l'atto di precetto o di pignoramento immobiliare).

Il secondo punto di debolezza, o meglio di equilibrio, consta nell'espresso riferimento alla **opposizione agli atti esecutivi** quale rimedio all'ordinanza di assegnazione o vendita. Il dettato normativo non sembra indicare l'opposizione agli atti esecutivi quale unica impugnazione possibile, ma più precisamente come atto preposto per l'impugnazione basata sui motivi di irregolarità della notificazione, caso fortuito e forza maggiore. Similmente insomma a quanto avviene per le opposizioni che riguardano la regolarità formale di precetto e titolo esecutivo che si propongono con opposizione agli atti esecutivi anziché

all'esecuzione, pur non essendo alcuno dei due un atto esecutivo. Resta quindi, a mio avviso, esperibile la strada dell'opposizione all'esecuzione quando il terzo intenda semplicemente sostenere l'inesistenza del rapporto con il debitore esecutato. Tale strada seppur percorribile costituisce una singolare inversione dell'onere probatorio, infatti se nella disciplina previgente era il creditore onerato, nel processo di accertamento dell'obbligo, di dare prova dell'esistenza del credito ora, invece, sarà il terzo costretto a dare la non facile prova negativa dell'inesistenza di tale rapporto.

In ultimo esaminiamo l'ipotesi in cui la **dichiarazione venga resa ma sia contestata**, [l'art. 549 c.p.c.](#) nella nuova formulazione sancisce il definitivo addio al processo di accertamento dell'obbligo del terzo.

Tale procedimento seppur autonomo e di cognizione piena, era stato sempre ritenuto come incidentale al processo di esecuzione, come se fosse una fase, seppur eventuale di questo. Ora alla luce della novella il procedimento di accertamento viene interiorizzato ed assorbito dal processo di esecuzione tanto da perdere anche la conclusione con sentenza in favore di una più agevole, e tipicamente endoprocessuale, ordinanza.

Il nuovo giudizio di accertamento appare modellato, perlomeno dalla lettera dell'articolo, sui procedimenti cautelari o comunque a cognizione sommaria, infatti vi è la totale abrasione della fase istruttoria che sottratta all'iniziativa di parte (tipicamente espletata nelle memorie [183 sesto comma c.p.c.](#)) e viene rimessa interamente nella discrezionalità del giudice il quale "*compiuti i necessari accertamenti*" dinanzi alle contestazioni mosse semplicemente "*le risolve*".

Il tenore semplicistico della norma mal si concilia con l'esperienza dei tribunali ove frequentemente il creditore procedente si scontra con un terzo che poi tanto terzo non è, e che spesso ha un vero e proprio interesse, sotteso e non sempre legittimo, affinché il giudizio di esecuzione proceda in un determinato senso.

E se già il giudizio di cognizione piena, con le sue garanzie ed un apparato istruttorio di eccellenza, non consentiva di raggiungere con certezza la verità ci si permette di sollevare forti dubbi che il nuovo procedimento sommario possa eguagliarne i risultati.

Molto più probabilmente la cognizione si ridurrà a mera produzione documentale si contrapporrà alla dichiarazione del terzo, che però intanto è divenuto vera e propria parte, che si avvantaggerà della ancora esistente *fides* basata sulla presupposta indifferenza all'esito del processo di esecuzione.

Del pari il rimedio all'ordinanza emessa a seguito dell'accertamento è individuato dal legislatore nell'opposizione agli atti esecutivi che comunque solleva non pochi dubbi sull'effettiva ampiezza del *thema decidendum* che in tale sede si potrà imbastire.

Concludendo, indubbiamente si deve rilevare che il nuovo pignoramento presso terzi si presenta come uno strumento idoneo a portare a compimento, in un senso o nell'altro, il processo esecutivo più rapidamente tuttavia per tale velocità, a parere di chi scrive, si è sacrificato molto dal punto di vista della Giustizia, non si faranno attendere, e si auspicano, pronunce in merito o un intervento di un legislatore più illuminato che probabilmente ridimensioneranno il fenomeno.

